



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

DL 40/A

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

**EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE**

ART. 4

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.

59

DL40

Presentatori dell'emendamento: TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – ~~MULA~~ – MELONI CORRADO –
MULA – RUBIU – USAI

☒ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

L'art. 4 del DL 40 è soppresso.

Cagliari, 25 febbraio 2025

158

EMENDAMENTO N. _____

60

= 59

= 150

= 192

= 193

= 253

DL40

Presentatori dell'emendamento: TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – ~~MULA~~ – MELONI CORRADO –
MULA – RUBIU – USAI

☒ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

L'art. 4 C. 1 del DL 40 è soppresso.

Cagliari, 25 febbraio 2025

159

= 59
= 60
= 192
= 193
= 253

DISEGNO DI LEGGE n. 40/A

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento: PERU -TUNIS- URPI

☒ **Soppressivo totale**

☐ **Sostitutivo totale**

☐ **Soppressivo parziale**

☐ **Sostitutivo parziale**

☐ **Modificativo**

☐ **Aggiuntivo**

Art. 4

Testo dell'emendamento:

L'articolo 4 è soppresso.

Cagliari, 24 febbraio 2025

F.to

160

= 193
= 59
= 60
= 150
= 193
= 253

DISEGNO DI LEGGE N. 40

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

Presentatori dell'emendamento: ON. PIRAS, ON. TALANAS, ON. COCCIU, ON. CHESSA, ON. MAIELI, ON. MARRAS

☒ ~~Soppressivo totale~~

☐ Sostitutivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Modificativo

☐ Aggiuntivo

Art. 4

*Testo dell'emendamento: L'art. 4 è soppresso.
Cagliari*

25 FEB. 2025

F.to
ON. IVAN PIRAS

LE FIRME (NOMI IN STAMPATELLO + FIRME LEGGIBILI) VANNO
APPOSTE NEL RETRO DELL'ULTIMA PAGINA
DELL'EMENDAMENTO

161

EMENDAMENTO N. **193**

~~192~~
= 59
= 60
= 150
= 253

DISEGNO DI LEGGE N. 40

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

Presentatori dell'emendamento: ON. PIRAS, ON. TALANAS, ON. COCCIU, ON. CHESSA, ON. MAIELI, ON. MARRAS

☒ Soppressivo totale

☒ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 4

Testo dell'emendamento: il comma 1 dell'art. 4 è soppresso.

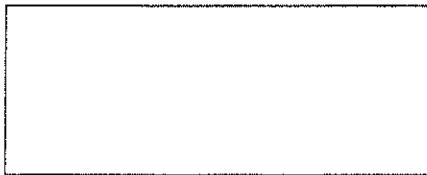
Cagliari

25 FEB. 2025

F.to
ON. IVAN PIRAS

LE FIRME (NOMI IN STAMPATELLO + FIRME LEGGIBILI) VANNO
APPOSTE NEL RETRO DELL'ULTIMA PAGINA
DELL'EMENDAMENTO

162



253
EMENDAMENTO N. = 59

= 60
= 150
= 192
= 193

DISEGNO DI LEGGE n. 40/A

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento: *TICCA, FASOLINO, SALARIS*

☒ Soppressivo totale

☐ Sostitutivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Modificativo

☐ Aggiuntivo

Art. 4

Testo dell'emendamento:

L'articolo 4 è soppresso

Cagliari, 25 febbraio 2025

163

SERVIZIO ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. _____

DISEGNO DI LEGGE N. 40/A

PRESENTATORI: Giunta regionale

☐ soppressivo totale☐ sostitutivo parziale☒ sostitutivo totale☐ modificativo☐ soppressivo parziale☐ aggiuntivoTESTO EMENDAMENTO

Art. 4

L'articolo 4 del DL 40/A, è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

Organi dell'Ares. Soppressione del coordinamento dei direttori generali delle aziende sanitarie del SSR

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2020 è abrogato.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sopprime il coordinamento dei direttori generali presieduto dal Direttore Generale dell'ARES.

25 FEB. 2025

164

346

EMENDAMENTO N. _____

DL 40

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento: ARONI – SORGIA - SCHIRRU

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☒ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 4 c. 1

Testo dell'emendamento:

Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2020 è interpretato nel senso che il coordinamento dei direttori generali delle aziende sanitarie del SSR, convocato e presieduto dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità coadiuvato dal direttore generale di ARES, è volto, in particolare, a garantire collaborativamente l'attuazione della programmazione sanitaria regionale e l'omogeneità e la piena sinergia nell'indirizzo e nella condivisione delle scelte strategiche, di quelle prioritarie e di carattere operativo d'interesse comune, in materia di programmazione, governance ed indirizzo operativo generale; pertanto, costituisce la sede di confronto e di definizione delle linee attuative delle proposte avanzate dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità in sinergia con i direttori di tutte le aziende, in merito all'implementazione e allo sviluppo di reti interstrutturali e interaziendali finalizzate all'integrazione di servizi sanitari e socio-sanitari, a collaborazioni concernenti progettualità interaziendali ed alla determinazione ed indirizzo della gestione di rete e di sistema relativamente alle materie di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2020.

RELAZIONE

Con tale emendamento si chiarisce che la posizione del direttore generale di Ares è in posizione paritetica con le altre aziende sanitarie, confermando che la funzione di indirizzo rimane in capo all' L'Assessorato regionale competente in materia di sanità

165

D.L. N. 40

Disposizioni urgenti in adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZU - PIGA - CERA -- FLORIS - MASALA - MELONI CORRADO - MULA - RUBIU - USAI -

-
- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☒ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☐ Aggiuntivo |

Art. 4

Testo dell'emendamento:

All'art. 4 comma 1 la locuzione "di quelle prioritarie e di carattere operativo d'interesse comune" è soppressa

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. _____

DL40

Presentatori dell'emendamento: TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – MULA – MELONI CORRADO –
MULA – RUBIU – USAI

☐ Soppresivo totale

☒ Soppresivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

ART. 6

Al comma 1) dell'art. 4 del DL 40 la locuzione “ed indirizzo operativo generale” è
soppressa

Cagliari, 25 febbraio 2025

167

EMENDAMENTO N. _____

D.L. N. 40

Disposizioni urgenti in adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZU - PIGA - CERA — FLORIS – MASALA - MELONI CORRADO – MULA - RUBIU - USAI -

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ <u>Sostitutivo parziale</u> | ☐ Aggiuntivo |

Art. 4

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 la frase "è volto, in particolare, a garantire collaborativamente l'attuazione della programmazione sanitaria regionale e l'omogeneità e la piena sinergia nell'indirizzo e nella condivisione delle scelte strategiche, di quelle prioritarie e di carattere operativo di interesse comune, in materia di programmazione *governance* e indirizzo operativo generale" è sostituita dalla frase "è finalizzato ad assicurare l'omogenea applicazione della programmazione sanitaria regionale nonché la sinergia nella condivisione di scelte strategiche"

168

D.L. N. 40

Disposizioni urgenti in adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZU - PIGA - CERA — FLORIS – MASALA - MELONI CORRADO – MULA – RUBIU - USAI

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ <u>Sostitutivo parziale</u> | ☐ Aggiuntivo |

Art. 4

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 la frase "pertanto, costituisce la sede di confronto e di definizione" è sostituita dalla frase "rappresenta, altresì, la sede di discussione, confronto ed individuazione"

DISEGNO DI LEGGE n. 40/A

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento: *TICCA, FASOLINO, SALARIS*

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 4

Testo dell'emendamento:

All'art. 4 le parole da ", convocato e presieduto" a "della legge regionale n. 24 del 2020" sono sostituite dalle parole "è in capo alla Direzione generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale che convoca e presiede le riunioni periodiche."

Cagliari, 25 febbraio 2025

170

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. _____

D.L. N. 40

Disposizioni urgenti in adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZU - PIGA - CERA -- FLORIS – MASALA - MELONI CORRADO – MULA - RUBIU - USAI -

-
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ <u>Sostitutivo parziale</u> | ☐ Aggiuntivo |

Art. 4

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 la frase "con la piena collaborazione ed in sinergia con i direttori delle altre aziende" è sostituita dalla frase "di concerto con le direzioni delle altre aziende sanitarie"

Cagliari, 25 febbraio 2025

171

347

**Consiglio Regionale della
Sardegna**

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

DL40

Presentatori dell'emendamento: **ARONI - SORGIA - SCHIACCI**

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ Aggiuntivo

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

È istituita presso Ares la funzione del Direttore socio sanitario che ha funzioni di omogenizzazione delle linee di attività delle Aziende sanitarie

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è tesa rendere omogeneo il funzionamento delle diverse realtà territoriali

Copertura finanziaria

Dall'attuazione del presente articolo derivano, a decorrere dall'anno 2024, nuovi oneri pari ad euro 250.000,00 annui, alla cui copertura si provvede con le risorse a valere sul fondo sanitario regionale (missione 13- programma 01 – titolo 01)

Cagliari, 25 febbraio 2025

172

348

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

Sostitutivo totale

☐ **Soppressivo totale**

Sostitutivo parziale o modificativo

☐ **Soppressivo parziale**

☒ **Aggiuntivo**

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Le funzioni del Direttore Amministrativo di Ares sono esercitate dal un dirigente amministrativo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è tesa a contenere la spesa

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

173

349

**Consiglio Regionale della
Sardegna**
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

DL 40

Presentatori dell'emendamento: *Aroni – Sorgia - Schirru*

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale o modificativo

☒ Aggiuntivo

O Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale nomina con proprio decreto una segreteria del tavolo di coordinamento di cui al comma 1 composta da 5 membri.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è tesa a garantire la rappresentanza l'Assessore circa un corretto svolgimento dei lavori e circa la rispondenza delle azioni in esso agite. Ad ogni componente è garantita un rimborso spese pari a massimo 50.000,00 cadauno.

Copertura finanziaria

Dall'attuazione del presente articolo derivano, a decorrere dall'anno 2024, nuovi oneri pari ad euro 250.000,00 annui, alla cui copertura si provvede con le risorse a valere sul fondo sanitario regionale (missione 13 -

programma 01 - Fto 01)

25 FEB. 2025

174

350

DL 40

Presentatori dell'emendamento: Aroni – Sorgia - Schirru

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ Aggiuntivo
☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori Sanitari, ne sono escluse le aziende ospedaliere

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

175

351

DL 40

Presentatori dell'emendamento: *Aroni – Sorgia - Schirru*

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ Aggiuntivo

☐ Soppressivo totale
Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori Sanitari, ne sono escluse le aziende ospedaliere

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

176

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale o modificativo

☒ Aggiuntivo

☐ Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore Sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori dei distretti socio sanitari delle Aziende sanitarie regionali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

**Consiglio Regionale della
Sardegna**

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

353

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ Aggiuntivo

O Soppressivo totale
Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore Sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori dei distretti socio sanitari delle Aziende sanitarie regionali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

178

354

DL40

Presentatori dell'emendamento: **ARONI – SORGIA - SCHIRRU**

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ **Aggiuntivo**

☐ **Soppressivo totale**
☐ **Soppressivo parziale**

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Le funzioni del Direttore Sanitario di Ares sono esercitate dal un dirigente sanitario dipendente della stessa azienda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è tesa a contenere la spesa

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

179

Consiglio Regionale della
Sardegna

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

355

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

Sostitutivo totale

Sostitutivo parziale o modificativo

☒ Aggiuntivo

O Soppressivo totale

Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori Sanitari, ne è esclusa l'Ares in ragione della sua missione di assistenza nel campo dell'emergenza urgenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Cagliari, 25 febbraio 2025

180

356

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA- SCHIRRU*

Sostitutivo totale
Sostitutivo parziale o modificativo
☒ **Aggiuntivo**

☐ **Soppressivo totale**
☐ Soppressivo parziale

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

È abrogata la funzione del direttore Sanitario dell'Ares

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione si rende necessaria poiché l'ARES non eroga prestazioni sanitarie

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

181

357

**Consiglio Regionale della
Sardegna**

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

Sostitutivo totale

O Soppressivo totale

Sostitutivo parziale o modificativo

Soppressivo parziale

☒ **Aggiuntivo**

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori Sanitari, ne sono escluse le aziende ospedaliere universitarie in ragione della loro missione di assistenza, didattica e ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

182

358

DL40

Presentatori dell'emendamento: *ARONI – SORGIA - SCHIRRU*

☐ Sostitutivo totale	☐ O Soppressivo totale
☐ Sostitutivo parziale o modificativo	☐ Soppressivo parziale
☒ <u>Aggiuntivo</u>	

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2.

Il Direttore sanitario dell'Ares presiede il coordinamento dei Direttori Sanitari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di dare coerenza al dettato normativo si esplicita la reale funzione dell'ARES

Copertura finanziaria

Non necessaria.

Cagliari, 25 febbraio 2025

183

359

Consiglio Regionale della
Sardegna
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

DL40

Presentatori dell'emendamento: ARONI - SORGIA - SCHIERO

- | | |
|---|--|
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Soppressivo totale |
| ☐ Sostitutivo parziale o modificativo | ☐ Soppressivo parziale |
| ☒ Aggiuntivo | |

Art. 4, comma 2

Testo dell'emendamento:

2. Il coordinamento dei direttori generali si riunisce almeno trimestralmente e il verbale delle sedute è inviato all'Assessore regionale competente in materia di sanità entro 15 giorni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con tale emendamento si attiva un meccanismo di coinvolgimento dell'organo politico

Cagliari, 25 Febbraio 2025

184

EMENDAMENTO N. _____

DISEGNO DI LEGGE n. 40/A

Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24Presentatori dell'emendamento: *TICCA, FASOLINO, SALARIS*☐ Soppressivo totale☐ Soppressivo parziale☐ Modificativo☐ Sostitutivo totale☐ Sostitutivo parziale☒ Aggiuntivo**Art. 4**

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente

"Art. 4 bis

1. È istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione con riferimento a tutte le forme di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
2. L'Agenzia ha sede presso locali dell'ARES, adeguati per quantità e qualità, che il direttore generale dell'ARES mette a disposizione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. L'Agenzia non ha compiti operativi diretti ma si occupa del coordinamento e della supervisione di tutte le attività di prevenzione sanitaria, sociale e civile espletate da enti, aziende e organizzazioni comunque dipendenti o finanziate dalla Regione.
4. In particolare l'Agenzia provvede in via esclusiva alla definizione del Piano Regionale di Prevenzione, alle attività di educazione scolastica e sanitaria, ai programmi anti bullismo, a quelli per l'educazione alla contraccezione, alla prevenzione delle malattie infettive e trasmissibili, alle direttive per l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro.
5. In collaborazione con il Servizio Prevenzione della salute e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale provvede alla gestione delle fonti informative con finalità epidemiologiche e alla Valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione e sull'accesso ai servizi.
6. L'Agenzia gode di autonomia operativa, amministrativa, finanziaria e gestionale ed è diretta da un direttore generale nominato con deliberazione della Giunta regionale tra i dirigenti di ARES che, dopo apposito bando, ne facciano domanda.
7. L'Agenzia definisce entro il 30 novembre di ogni anno il Piano Regionale delle attività di prevenzione che gli enti, aziende e organizzazioni comunque dipendenti o finanziate dalla Regione devono espletare nell'anno successivo. Tali attività costituiscono obiettivi dei rispettivi dirigenti e sono causa di decadenza in caso di mancato raggiungimento.
8. L'Agenzia dispone di un contingente di personale stabilito dalla Regione in numero massimo di 15 unità scelte dal direttore generale tra i dipendenti dell'ARES.
8. Entro il 28 febbraio di ogni anno il direttore generale presenta all'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale una relazione illustrativa delle attività poste in essere nell'anno precedente e i risultati ottenuti.
10. I compiti del Servizio Prevenzione della salute e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale sono ridefiniti in osservanza della presente legge.
11. Dall'attuazione della presente legge non derivano, a decorrere dall'anno 2025, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma si provvede con le risorse a valere sul cap. SC05.0001 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

SERVIZIO ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. _____

DISEGNO DI LEGGE N. 40/A

PRESENTATORI: Giunta regionale

☐ soppressivo totale☐ sostitutivo totale☐ soppressivo parziale☐ sostitutivo parziale☐ modificativo☒ aggiuntivoTESTO EMENDAMENTO

ART. 4 bis

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2020. Istituzione del coordinamento dei direttori generali delle aziende del sistema sanitario regionali presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2020, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12 bis. Ai fini dell'attuazione delle attività di monitoraggio, nonché al fine di garantire il perseguimento di un'azione omogenea e coordinata tra le aziende di cui all'articolo 2, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituito il coordinamento dei direttori generali delle aziende medesime di cui all'articolo 2. Il coordinamento dei direttori generali è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sanità. L'Assessore regionale competente in materia di sanità, con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Regione disciplina la struttura, il funzionamento e l'organizzazione del coordinamento dei direttori generali, specificandone le funzioni. Ai componenti del coordinamento dei direttori generali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento istituisce il coordinamento dei direttori generali delle aziende rientranti nel perimetro del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020. Il coordinamento è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità ed è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sanità. L'Assessore medesimo, con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Regione, disciplina gli aspetti funzionali ed organizzativi del coordinamento. L'ultimo periodo specifica, al fine di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione in oggetto, che ai componenti del coordinamento dei direttori generali non sono corrisposti compensi di alcun tipo ai fini della partecipazione al coordinamento medesimo.

25 FEB. 2025

186

360

SERVIZIO COMMISSIONIModulo per la presentazione
degli emendamenti in Commis-
sione

EMENDAMENTO N. _____

DL/PL/TU n. _____

Presentatori dell'emendamento: NOMI IN STAMPATELLO
CHIARAMENTE LEGGIBILI (in caso di omonimia deve sempre essere
 chiaramente individuabile il presentatore)

- ☐ Sostitutivo totale ☐ Soppresivo totale
☐ Sostitutivo parziale o modificativo ☐ Soppresivo parziale
☒ Aggiuntivo

Art 4

Testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4 bis

Rete trasfusionale

1. Per mantenere elevati standard di qualità e sicurezza nel Sistema Trasfusionale regionale, gli indirizzi prioritari regionali saranno attuati dalle ASL/AOU/ARNAS con la **Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali** (SRCAT) presso AREUS. L'obiettivo è raggiungere l'autosufficienza regionale e nazionale, garantendo sicurezza, standardizzazione dei sistemi qualità, rispetto dei principi etici della donazione gratuita e sostenibilità del sistema sanitario pubblico. Un aspetto fondamentale per garantire il ricambio generazionale e la durabilità stessa del sistema trasfusionale è il rafforzamento dell'attrattività della Disciplina di Medicina Trasfusionale, nelle sue tre aree storiche di attività (produzione emocomponenti, attività clinico assistenziali e diagnostica di laboratorio) con ambiti definiti di competenza multispecialistica, cosa che richiede tra l'altro l'istituzione di una Scuola di specializzazione per garantire un ricambio generazionale sostenibile.
2. La Rete Trasfusionale sarda contribuisce alla sicurezza trasfusionale e all'efficienza organizzativa, influenzando cure e sorveglianza sull'appropriatezza trasfusionale. L'organizzazione in **Dipartimenti di**

187

Reflex →

Segue emendamento n. 360

Ematologia e Medicina Trasfusionale (DMTE) e il coordinamento della SRCAT presso AREUS consentono una visione unitaria delle attività trasfusionali, e una operatività a processi integrati sia internamente alla rete trasfusionale, sia con molteplici attività sanitarie della Rete Ospedaliera.

3. Gli obiettivi di programmazione regionale in materia si devono realizzare tramite l'azione delle Direzioni di ASL/AOU/ARNAS sede di Servizi Trasfusionali, sulla base delle indicazioni e con il coordinamento della SRCAT presso AREUS con l'indicazione dei relativi interventi prioritari, relativamente ai quali, ove necessario, la SRCAT richiederà opportuna documentazione di riscontro.

-RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(N.B. in caso di norma comportante spesa inserire, a pena di inammissibilità, la copertura finanziaria e la relazione tecnica di accompagnamento)

Cagliari, data

F.to
(NOMI IN STAMPATELLO + FIRME LEGGIBILI)

Arconi

Songia

Serrin

187 bis

Consiglio Regionale della
Sardegna
Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

361
= 362

DL 40

Presentatori dell'emendamento: ARONI – SORGIA - SCHIRRU

- ☐ Sostitutivo totale ☐ Sostitutivo parziale o modificativo ☐ Sostitutivo totale ☐ Sostitutivo parziale
☒ Aggiuntivo ☐ Sostitutivo parziale

Art 4 bis

Testo dell'emendamento:

Istituzione della Commissione terapeutica regionale

Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità

nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.

La Commissione terapeutica regionale è composta da:

- a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
- c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:

- 1) scienze mediche;
- 2) scienze biologiche;
- 3) scienze farmaceutiche;

4) metodiche "Health Technology Assessment" (HTA);

3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta della direzione regionale Assessorato alla sanità.

4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica

188

segue →

Segue emendamento n. 361

per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:

- a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;
- b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;
- c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;
- d) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;
- e) l'analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale.
- f) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.

6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.

7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

10. _____ Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente.

-RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Cagliari, 25 Febbraio 2025

188 613

**Consiglio Regionale della
Sardegna**

Modulo per la presentazione degli
emendamenti in Assemblea

EMENDAMENTO N. _____

362 = 361

DL 40

Presentatori dell'emendamento: ARONI - SORGIA - SCHIRRU

- ☐ Sostitutivo totale ☐ Soppresivo totale
☐ Sostitutivo parziale o modificativo ☐ Soppresivo parziale
☒ Aggiuntivo

Art 4 ~~bis~~

Testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4 bis

Istituzione della Commissione terapeutica regionale

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.
2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:
 - a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
 - c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:
 - 1) scienze mediche;
 - 2) scienze biologiche;
 - 3) scienze farmaceutiche;
 - 4) metodiche "Health Technology Assessment" (HTA);
3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta della direzione regionale Assessorato alla sanità.
4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica

Depur →

1899

segue emendamento n. 362

per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:

a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;

b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;

c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;

d) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;

e) l'analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale.

f) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.

6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.

7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

10. _____ Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente.

-RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Cagliari, 25 Febbraio 2025

189615